



Criminologia del diritto penale e processual-penale del reato relazionale

*Col. Giorgio Stefano Manzi
Istituto Studi Professionali Giuridico Militari – Scuola Ufficiali Carabinieri
Insegnamento di Criminologia*



G.S. Manzi fecit AD MMXX

Nella antropologia del diritto penale, la pretesa punitiva (cioè il complesso di norme prescrittive, violate le quali si accede al giudizio e da esso alla sanzione ed alla pena) è definito «Instrumentum Regni» poiché proprio il sistema penalistico attesta, come un timbro, la sovranità di uno Stato ed il suo modello funzionale.

Tuttavia, ogni applicazione di una sanzione per una violazione ad un precetto (penale, disciplinare, di regolamento, ecc.ecc) presuppone che venga svolta una inchiesta ed una valutazione **di un fatto accaduto nel passato**, che sfugge cioè alla osservazione attuale. Si tratta di procedere per ipotesi – più o meno praticabili – e di pervenire ad una decisione: chi ho di fronte ha commesso o non ha commesso l'illecito? E se lo ha commesso, con quale intensità? Quale pena comminarli?

Per procedere con ordine, fissiamo alcuni paradigmi :

Precetto : costituisce la norma. Ad esempio: «*E' vietato appropriarsi della cosa mobile altrui*» ; «*E' vietato uccidere*», «*E' vietato parcheggiare in doppia fila*» ecc. ecc.

Vedremo che i precetti variano col variare delle culture, dei tempi e di una finalità che M. Foucault definisce «biopolitica»

Sanzione : costituisce il «rimprovero» che lo Stato ritiene comminabile a chi abbia violato un precetto. La sanzione, come vedremo, si presta a forti critiche: essa agisce sulla società su differenti livelli e rappresenta anch'essa il modello biopolitico che uno Stato (definito tale in quanto: entro confini storici, caratterizzato da una popolazione che si esprime coesa proprio attraverso la condivisioni di comuni fattori valoriali) intende perseguire.

Pena : la pena è diversa dalla sanzione. La pena – diversamente dalla sanzione – agisce **sull'individuo** (pena individualizzante) e ad essa si perviene adattando al singolo infrattore colpevole una punizione adeguata a risarcire la società della lesione arrecata, «espiare» la responsabilità e, dall' '800 in poi, rieducare il colpevole.

La pena, storicamente, può assumere due finalità :

- **Vindicatorie ed esemplari** (*ne peccetur*) ad esempio l'esecuzione in pubblica piazza, la mutilazione, la fustigazione ecc. ecc.
- **Di esclusione**, c.d. **funzione escrementizia** (il *wargus* germanico, la *sacertà romana*, il *lupo mannaro* francese, il *bando*, l'*esilio*, il *carcere*)

FOCUS : L'orco pedofago e la strega malvagia

Originariamente divinità etrusca degli inferi (Orcus) , l'orco pedofago incarna a partire dal primo medio evo (soprattutto nella mitologia norrena) l'individuo espulso dalla tranquillità della cittadina, a seguito di un giudizio di colpevolezza per un fatto delittuoso o fortemente deviante;

Nel diritto romano era quindi l'*Homo Sacer*, tanto reo da aver perduto ogni diritto di tutela. La *sacertà*, la maledizione, lo rendeva quindi predabile da chiunque;

Nel sistema germanico era il *wargus*, l'uomo lupo, destinato a vagare, nottetempo, lurido e affamato, nei boschi. Espulso per gravi fatti commessi, assaliva e uccideva per fame ed era braccato da intere frotte di cittadini armati. E' il lupo mannaro francese;

Non potendo ravvedersi, perché l'orco e le streghe non possono farlo, scompare nel nulla, viene ucciso, o ridotto ad una perenne impotenza.



FOCUS : L'Altrismo e la penalità

Tendiamo a confondere *l'altrismo* (Taguieff, 1999) con la comprensione del bene e del male, che non sono dicotomie nette e, soprattutto, sono *tariffarie* e hanno anche logiche di ravvedimento.



Caino e Abele, figli di Adamo ed Eva, avevano offerto entrambi un sacrificio a Dio, ma solo quello di Abele era stato gradito, motivo per cui Caino, geloso del fratello, lo uccise.

GENESI. Capitolo 4

*Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?». [10] Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo! [11] Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. [12] Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». [13] Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? [14] Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra **e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere**». [15] **Ma il Signore gli disse: «Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato.** [16] Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden.*

Il primo omicidio della storia dell'uomo, almeno secondo l'Antico Testamento, è stato un fratricidio, cui è seguita, come condanna divina, l'esistenza in vita, non la pena della morte.

La novità (almeno quella criminologica) è, infatti, l'imposizione della vita al reo, in luogo della sua scontata eliminazione.

Potremmo definirla una «umanizzazione» della pena, sostitutiva, e più afflittiva, della penalità ablativa della morte.

La questione non è da poco, perché chiama in causa il momento di passaggio dell'uomo da ciò che l'Illuminismo francese aveva definito «stato di natura» a ciò che ora chiamiamo «società».

L'imperativo acché «nessuno tocchi Caino» ha una ben più ampia portata, rispetto la bontà (relativa in questo caso) di Dio, e ci conduce a riflettere sul significato di crimine, giudizio, sanzione e pena.

Il Processo : è quella fase funzionale alla irrogazione della sanzione, consistente nella selezione di una pena, durante la quale la autorità perviene al convincimento che il cittadino incolpato ha effettivamente violato un precetto ed è meritevole di punizione.

Il Rito : costituisce il compendio di regole consequenziali attraverso cui si espleta un qualunque processo al fine di pervenire ad **un fatto acclarato**

Ogni modello sociale – da quello tribale e nucleare a quello più complesso – adotta il *rito* e le sue procedure quale elemento **di garanzia** acchè possano concretarsi le conseguenze previste dal rito medesimo, come presupposto per cui il rito è adottato, e siano esse religiose, premiali o punitive.

Ad esempio, il *rito del matrimonio*, sia esso con la formula del c.c. o con quella concordataria, attesta il negozio giuridico (complesso e pieno di diritti/doveri) intervenuto tra due attori, spesso con l'aggiunta del significato religioso dell'atto.

Tuttavia, il rito del matrimonio non *attesta* la presenza – in nessuno dei casi anzidetti – di un elemento *interno* al rito stesso : la sussistenza dell'amore tra i due attori, che non è affatto scontata.

La questione ruota attorno alla funzione che il rito (in questo caso del matrimonio) vuole perseguire : negozio giuridico a presupposto della legittimità (sic!) della prole, la eredità patrimoniale, i beni e la assistenza, la società, la famiglia, la procreazione ecc.ecc. Tutto, ma certamente non l'amore.

Se ci occupiamo del *rito penale* scopriamo che nel corso dei secoli ha perseguito differenti finalità.

IL RITO : LA BOTTA DELLE NATICHE DEL DEBITORE

ne egeat: vt ff. de cess. bon. l. qui bonis. & ff. de reg. iur. l. in condemnatione.

ADDITIONE. Vel dic & longè facilius, ex integro, id est denuo, siue iterū, vt sit vna dictio: & ita exponunt doctores periti. Et hoc f. q. qui cessit bonis, potest iterum conueniri, si perueniat ad pinguiorē fortunam: verum est, nisi pro eo iam sustinisset penas corporales, vel cessionē fecisset culo nudo super lapidē. de hoc glossa not. in verb. si habens. in c. sicut dignū. §. eos in super. extra, de ho. & in ca. peccatū. de regulis iuris. in vj.

¶ Inhumanum enim. Bene dico q. in quantum facere potest ducto & c. non conueniatur. inhumanū enim & c.

QVOD CVM EO, ¶ QVI IN ALIENA est potestate, negotium gestum esse dicitur.

Qualiter conueniamur ex contrahētibz, vel furtis nobis scum habitis, dictum est hanc qualiter conueniamur ex habitis cum ijs, quos in potestate habemus. Accr.

Quia

Cessio bonorum facta non semp conueniatur q. cessit, et si ad pinguiorē fortunā peruenit.

¶ Aliā quod cōtra dū est q. in aliena est potestate.

Continuatio.

...colui il quale cedette i beni, può di nuovo essere conuenuto, se consegue migliore fortuna: vero è, se non abbia già subito pene corporali o abbia fatto 'cessione con il sedere scoperto sulla pietra'...

In tema di **processo penale**, il rito ha assunto nel tempo differenti caratteristiche :

Si perveniva al **Giudizio** (*Jus-dicere*) :

- Per **giudizio sacerdotale** (ad esempio la somministrazione dell'*Acqua Amara* alla donna ritenuta adultera da parte di un sacerdote – A.T Numeri 5, 11-16)
- Per **giudizio collettivo** (ad esempio i *Gacaca* ruandesi per il genocidio Tutsi-Utu, o attualmente per delega ad esprimersi per colpevolezza o innocenza ad una **Giuria popolare** come nel sistema di *common law*)
- Per **giudizio professionale** : le funzioni espletative del rito del processo ed il giudizio sono affidate a soggetti professionalizzati, **Giudici** ed **Advocati**.

Rimangono **TRE questioni importanti** da definire :

1. la «filosofia del processo», quindi del rito (che determina l'accettazione sociale del suo esito). Cioè qual è lo **scopo interno** del processo stesso. Sostanzialmente si regge su **TRE** posizioni :

- Il processo come strumento funzionale all'accusa **per pervenire alla condanna del reo** (Vincenzo Manzini, giurista fascista)
- Il processo come strumento **di difesa dell'innocente** (Francesco Carrara, Scuola Classica, 1800)
- il processo come strumento di **difesa sociale** (Scuola positiva e Scuola eclettica)

2. L'inizio del processo : chi deve iniziare a rappresentare alla autorità preposta che è avvenuto un fatto previsto come infrazione? **DUE** sono i principali primordiali assetti di pensiero :

- **Inquisitorio** : il processo inizia per volere di un «inquisitore» che mediante una «inchiesta» perviene al sospetto che sia stato commesso un illecito. L'inquisitore è soggetto estraneo ai fatti, indipendente, che ben conosce le leggi e le procedure e procede alla diretta acquisizione delle fonti di prova (testimonianze, delazioni, interrogatori, ecc.ecc.). E' caratteristico dei sistemi di **diritto** c.d. **continentale** o di **civil law** .
- **Accusatorio** : tipico del sistema anglosassone (sistema delle **penance**) , ritiene il processo una fase di risoluzione della controversia tra privati o tra Stato e privati. Il Giudice arbitra su richiesta del privato che invoca giustizia o di una accusa. Una Giuria decide sulla colpevolezza.

3. Le prove : se il processo è la ricostruzione di un evento avvenuto nel passato, necessariamente si devono utilizzare le modifiche che l'evento ha provocato nello **stato delle cose e persone** (ad esempio: una persona prima è viva poi, siccome accoltellata, è morta ; una macchina prima era nella disponibilità di Caio poi, contro la sua volontà, non più), il resoconto di coloro che hanno assistito alla modifica dello stato delle cose e delle persone (o di altri elementi) ed infine le modifiche che l'evento ha causato nella realtà in cui le cose e persone si trovavano (ad esempio: le tracce di esplosivo, oppure la pandemia di peste bubbonica laddove è passato l'untore).

La tipologia, valore, ed intensità delle prove sono variabili, perché risentono nella biopolitica penale (si pensi ai processi planari, alla differenza tra processo civile e processo penale, ecc.ecc.) nonché delle epoche e della tecnologia.

FOCUS : Le prove nel corso dei secoli

- l'**Ordalia** : l'esito della prova (di innocenza o colpevolezza) era lasciata a Dio e vi si perveniva mediante sottoposizione dell'accusato ad una prova fisica (mani nell'acqua bollente, acqua amara, duello, anche per «campioni» ecc. ecc.)
- **Compurgationes e congiuratores** : con i Longobardi (che facevano ampio ricorso al **guidrigildo**) si iniziò a premere sull'elemento sacramentale del giuramento a Dio. Giurare il falso avrebbe condotto all'Inferno ed alla dannazione, talchè il convenuto (rito accusatorio) avrebbe ritirato le sue accuse rifiutando il giuramento a Dio, se le accuse erano false. Anche l'accusato avrebbe rifiutato il Giuramento a Dio, se fosse stato realmente colpevole. Convenuto ed accusato portavano testimoni anch'essi richiesti di Giuramento (*con-giuratori* e *con-purgatori*)
- **La tortura** : con i primi movimenti eretici, Papa Innocenzo IV promulgò la bolla «Ad extirpanda» in cui il processo, frattanto divenuto più inquisitorio che accusatorio, si avvaleva di prove acquisite mediante tortura. La tortura sopravvisse fino alla Rivoluzione francese

Il passaggio definitivo verso il rito inquisitorio



HERNICA SAXA COLUNT QUOS DIVES ANAGNIA PASCIT



BENEDICTUM CAETANI – BONIFACIO, VIII P.M.



➤ **Bolla *Antiquorum habet fida relatio* (1300) :**

- Istituisce il **Giubileo** e l'indulgenza;
- Va incontro – mercificandola - all'umanità del senso di colpa

➤ **Bolla *Unam Sanctam Ecclesiam* (1302) :**

- Dottrina delle «due spade» e conferma piena della teocrazia
- Introduzione del *rito inquisitorio*
- Giuramento *confessorio*
- Raccolta probatoria anche a mezzo della tortura
- Espiazione delle pene per esemplarità
- Valore dell'uomo come entità fisica e spirituale, ma tangibile nel corpo.

➤ Le pestilenze del '300

- Si vuotano le «ville», trasferendo masse di persone entro le mura cittadine, che soffocano, igienicamente, economicamente, culturalmente;
- Aumentano i reati predatori, assieme alla adozione di un *tempo circolare*, privo del futuro
- Si perdono anche i riferimenti valoriali religiosi, messi in forte discussione

L'ordine pubblico (non la Pubblica Sicurezza) diventa una questione quotidiana da gestire con risolutezza e con la *sbirraglia*

➤ Le prove nel processo inquisitorio bonifaciano

- Ruotano attorno alla legittimità della tortura, che si ancora alla Bolla di Innocenzo IV, al giuramento, inizialmente negatorio, poi divenuto confessorio, ai congiurati e ai compurgatori;
- Si ricorre a prove ordaliche così come a «segni» : dalla *Cruentatio Cadaveris* all'ordine di nascita;
- Si pubblicano gli «arsenali», raccolte di procedure ed indicazioni su come ottenere prove e confessioni (ad es. *Malleus Maleficarum*)
- La pena è prevalentemente esemplare, fisica, mutilante. «*Ne peccetur*». Non ha pretesa di emendare, ma si confina attorno alla risposta emotiva della collettività (come accade tutto sommato anche ora, quando si grida alla «pena esemplare»)

Nell'arco di almeno sette secoli, quindi, e più ancora che in epoca romana e nell'Alto Medioevo, ha prevalso un principio di arbitrarietà, legislativa e punitiva che, talvolta in modo assai bizzarro, ha contraddistinto sia il Rinascimento sia l'assolutismo sia l' Ancien Regime franco-spagnolo.

«...rubò sei cervi dal parco del Re, vendendoli per denaro. Lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro...»

Nel Medio Evo mercantile (dopo il 1492), la Giustizia persevera nell'esercizio sanzionatorio a mezzo del rito inquisitorio ma scopre – come nuove entità sanzionabili - il *tempo* ed il *lavoro*. Il reo è condotto nelle *galere*, il più delle volte, o nel *carcere*, che diventa realmente inumano. La prova è ancora acquisita *per delationem, ab indizio*, estorta. La funzione di polizia e carceraria è sovente svolta a titolo oneroso e privato e dietro risarcimento in danaro da parte del reo.

Sul finire del '600, in Inghilterra e poi in Francia, Italia, Germania, si diffondono i primi embrioni del nuovo pensiero illuminista, che pone l'uomo e la natura (da scoprire *diaristicamente*) al centro degli interessi globali.



Le **funzioni di polizia** erano svolte, senza carattere di unitarietà territoriale, quindi incardinate solo localmente, da soldati o dalla «sbirraglia» (da *birrus*, rosso, per via del colore del mantello romano) , via di mezzo tra malviventi e soldati, che muovevano sotto ordine del monarca o del potente della cittadina.


Soprattutto nel centro Italia, veniva nominato, restando in carica uno o due anni, un «Capitano del Popolo» o un «Bargello».

E' l'origine delle «Compagnie Barracellari» ancora esistenti in Sardegna.



Le attività della polizia medievale e tardo-medievale, e lo saranno fino al 1800 circa, non erano quelle attuali, previste dagli artt. 55 e 56 cpp, bensì di acquisizione delle delazioni ed esecutive dei solitamente barbari ordini della autorità nobiliari.

Essere «sbirro» allora era sinonimo di infamia e vendetta.



L'avvio all'Illuminismo e la *prima ferita narcisistica* dell'umanità

Il XVII° secolo è denso di scoperte scientifiche, sociali, culturali e finanche musicali. La nuova borghesia, agiata e più colta, stenta a sottostare alle bizzarrie monarchiche e teocratiche, ancora di stampo quasi feudale. Vuole «rappresentarsi».



Niccolò Copernico




Isaac Newton



Giuseppe Cristofori

Col XVIII° secolo, quello «*dei lumi*», inizia la parabola discendente della teocrazia e prendono vita correnti liberali di pensiero che influenzeranno il diritto, la giustizia, la scienza, i rapporti economici e di mercato.




L'illuminismo sposta l'umanità – ancora metafisica - verso un'era razionale e liberista. Nascono le idee del *deismo*, del *contratto sociale*, del *buon selvaggio*. E della democrazia rappresentativa.



C.Luis de Secondat



F. Marie Arouet



J.J. Rousseau

Noi dobbiamo molto ai pensatori illuministi, in termini di conoscenza, di riflessione ma soprattutto di Giustizia e Governo. Tra gli *Illuministi* :

Immanuel **Kant**; Jean-Jacques **Rousseau**; Denis **Diderot**; Francois Marie **Arouet**; John **Locke**; David **Hume**; Francesco **Bacone**; Bernard **le Bovier de Fontenelle**....

Ma, soprattutto :

Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède e di Montesquieu; **Jeremy Bentham**.

Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède e di Montesquieu


Nel romanzo epistolare «*Lettere Persiane*» del 1721 due persiani, uno in Francia e l'altro in Persia, si scrivono commentando la situazione politica in Francia (il «*Grande Mago*»);

Nel 1748, scrisse «*Lo Spirito delle Leggi*» in cui teorizza la separazione dei tre poteri legislativo, esecutivo, giudiziario;

Critica l'assolutismo, l'oscurantismo, la concentrazione dei poteri in capo ad una sola persona, la commistione di poteri



Montesquieu



«Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati»

«La libertà è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene»




Quindi, il Barone di Montesquieu traccia una nuova configurazione dello Stato, suddivisa in tre poteri autonomi. L'idea Illuminista si alimenta dei contributi di Locke, Kant, Hume, Bacon.

L'inglese Jeremy Bentham stupisce con le sue idee in tema di *utilitarismo*, eguaglianza di genere, tolleranza.

Teorico del *sensismo*, apporterà nuove idee nella lotta al crimine. Inventa il *Panopticon*, modello di carcere radiocentrico diffusi poi anche in Italia.



Jeremy Bentham




El Presidio Modelo

UNO DEI TRAUMI DI TUTTI GLI STUDENTI LICEALI

Andiamo di colpo nel 1842.

Alessandro **Manzoni** dà alle stampe per i tipi di **Guglielmini** e **Radaelli** l'edizione c.d. *quarantana* del romanzo «*I promessi sposi*».



A. Manzoni

Alessandro Francesco Tommaso Antonio **Manzoni** nacque a Milano nel 1785.

Sua madre, Giulia, lo dovrebbe aver concepito con Pietro **Manzoni**, di nobile famiglia comasca, tuttavia è assai più probabile lo abbia concepito con il suo giovane amante Giovanni **Verri**, fratello di Pietro ed Alessandro.....



Giulia Beccaria



Giovanni Verri

Questa è la genealogia *manzoniana* della...criminologia italiana. Infatti Giulia **Manzoni** è figlia di Cesare **Beccaria**, il più fulgido pensatore dell'*Illuminismo* italiano, ispiratore di importanti riforme giuridico-penali del '700, autore de «*Dei delitti e delle pene*», mentre Giovanni **Verri** è il fratello minore di Pietro **Verri**, illuminista sodale del **Beccaria**, antagonista della tortura quale mezzo di prova.




C. Beccaria



P. Verri

Il milanese Cesare Bonesana **Beccaria**, conte di Gualdracco e Villareggio, è stato certamente il più noto rappresentante dell'Illuminismo italiano. Giurista, filosofo, professore universitario, nato nobile e ricco, venne cacciato di casa dal padre perchè contrasse matrimonio con la sedicenne Teresa **Blasco**, che sarà la madre di Giulia **Manzoni**. Riparò in casa dell'amico Pietro **Verri**, anch'egli *philosophe*, con il quale diede vita al «Caffè» ed alla «Accademia dei Pugni». Erano luoghi dove si discuteva di leggi, politica, ragione, scienza. Rimase impressionato, condividendone pienamente le osservazioni, dagli scritti di **Rousseau** (*Teoria del Contratto Sociale*, mito del «*buon selvaggio*»), dalla posizione di **Voltaire** sul deismo, ma in particolare dalle opere di **Montesquieu**.


In Italia l'*Illuminismo*, più che altrove nella penisola, trova accoglienza in Lombardia, che a Milano ospita in salotti e accademie.



Il «Caffè»




Accademia dei Pugni



*Scrittae auctoritate auctoritatum
Sene.*

«Dei delitti e delle pene»



Mappa Concettuale Mapper.Blog ©




Leopoldo II Asburgo- Lorena




Maria Teresa d'Austria

PARIGI





Codice Napoleonico



Napoleone Bonaparte, nel 1808, introduce un nuovo codice di procedura penale, che regola le funzioni del processo, tenendo insieme la qualità del sistema inquisitorio e quelle del sistema accusatorio (talune prerogative erano di interesse collettivo, ad esempio, la *vita*, la *famiglia*, e la *regolarità* del mercato) e talaltre di interesse privato (la *proprietà privata*, l'*onore*, il patrimonio).


Il giudizio e l'accusa sono affidati a *professionisti* della materia penale, la difesa agli avvocati.

Cambia anche il senso profondo della amministrazione della giustizia e della applicazione delle leggi.

La legge, da *legare*, «*che lega*», da fonte di sola legittimazione ad agire, diviene anche fonte dei limiti stessi della esecutività.

L'aspetto repressivo perde la primazia nella funzione di Polizia e diviene paritetico a quello preventivo, di controllo, e di pubblico soccorso.

Nasce, in Francia come altrove, il concetto di «*sicurezza pubblica*», a carattere generale.



IL PROCESSO CONTEMPORANEO

1. E' di tipo sostanzialmente misto ***inquisitorio-accusatorio***. Dall'*inchiesta* prende la obbligatorietà della azione penale e le figure che l'avviano (il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria, organi inquisitori, e la segretezza della sua fase preliminare, le c.d. «*indagini preliminari*»). Dal *sistema accusatorio* prende la parità (relativa) tra accusa e difesa, la querela, la presunzione di innocenza, altri riti come il «*patteggiamento*»)

IL PROCESSO CONTEMPORANEO

2. Fa ricorso alla *rinunzia* alla punizione espiativa in molti casi (ammenda, multa, oblazione, risarcimento) e considera la prova come originariamente utilizzabile per le indagini preliminari ma virginale al contraddittorio durante la fase di Giudizio. Usa la scienza, con alcuni paradigmi, come testimone delle ipotesi ricostruttive dell'evento passato, e le sottopone al vaglio di alcuni requisiti (*standard Frye vs USA, standard Daubert vs USA, sentenza «Cozzini», art. 101 co. 1 CPP*)

LA COSTRUZIONE DEI PRECETTI

I precetti penali (ipotesi astratte che configurano il reato) sono retaggio di tre condizioni :

- La tutela dei ***mala in sé*** (tipicamente i diritti fondamentali dell'individuo che, altrettanto tipicamente, si ritrovano nelle Costituzioni)
- La tutela dei ***mala quia prohibita*** (essenza delle norme positive) che variano al variare della cultura, della economia, della tecnologia introducendo ***nuovi beni giuridici da tutelare*** (ad esempio: *accesso abusivo ad un sistema informatico*)
- Il ***cambiamento dei comportamenti*** a tutela della società (o dell'interesse di altri?). Ad esempio: *sanzione penale senza autocertificazione Covid19*


Andiamo a Parigi, alla «Maison du Force»
della Salpêtrière. 1790



Folie sans delire, monomania affettiva, pazzia affettivo-morale



Philippe Pinel



J. Etienne Esquirol



J. Cowley Prichard

Nella Francia del '700 e dell'800 la psichiatria, in quanto tale, era una giovanissima applicazione della medicina comune. In quell'epoca, tuttavia, non vi era molta differenza tra criminali e malati di mente, nel senso che i primi, se molto violenti, erano paragonati ai secondi. Entrambi finivano nei manicomi dove più che una cura ricevevano una dura custodia. La farmacologia psichiatrica non esisteva ovviamente e le poche terapie che venivano somministrate consistevano in shock termici o fisici.

Vedremo che fino agli anni '50 dello scorso secolo, con l'arrivo della clorpromazina, erano le uniche cure possibili.

Tuttavia il confine labile tra malato e criminale non rilevava ai fini della protezione sociale : entrambi andavano *scollegati* dalla società da proteggere. Le cure, come detto inesistenti, non sortivano altro effetto che decessi anticipati.

Due psichiatri legati dalla comune opera presso il **manicomio francese di Salpetriere**, Philippe **Pinel** (1754-1826) e Jean-Etienne Dominique **Esquirol** (1772-1840), tuttavia ritennero di dare uno specifico senso alla psichiatria (da *iatria*= cura). **Pinel** ed **Esquirol** abolirono le catene ai rinchiusi, applicarono una prima forma di ergoterapia, impostarono una primigenia psicoterapia, la c.d. *terapia morale*, definirono la *nevrosi*, la *mania* (*mania normale*, *lipomanica*, *affettiva*, *intellettuale*, *istintuale*, con e senza *psicosi* e *deliri*, la *folie sans delire*, ecc.ecc.) e quindi tennero insieme le idee illuministe con quelle romantiche e scientifiche.

In Italia Vincenzo **Chiarugi** fece altrettanto ma la c.d. *antipsichiatria* si rivelò fattualmente solo con la Legge nr. 180 (c.d. Legge Franco Basaglia) del 1979.





B. Morel

L'opera di Despine


P. Despine

J.C. Prichard

Intanto...Alexandre Lacassagne e La Scuola di Lione



Joseph Vaucher




Il «caso di Monsieur Goffé»

Principio di scambio di Edmon Locard



La scienza procede : La *fine* di Giulia Tofana e il saggio di Marsh



Marco Ezechia «Cesare» Lombroso e l'atavismo criminale



Marco E. Lombroso

Giuseppe Villella

Senza meno, Marco Ezechia «Cesare» **Lombroso** è lo studioso più noto del panorama tardo ottocentesco della criminologia italiana. Le sue teorie sull'atavismo, sulla pazzia morale, sui mattoidi e le sue ricerche di antropometria criminale e frenologia, hanno condizionato i successivi studi, molti dei quali esortati proprio per via della *antiscientificità* di alcune deduzioni di **Lombroso**. A lui, al contrario, si devono certamente alcuni importanti meriti :

- aver raccolto e comparato quasi tutte le ricerche fino ad allora prodotte in tema di psichiatria, psicologia criminale, statistica morale, frenologia;
- aver osato, in più d'un lavoro, accostamenti per l'epoca azzardati ed innovativi (ad esempio il darwinismo con l'ipnosi o le neuroscienze);
- aver raccolto la spinta e la curiosità dell'Illuminismo, facendole discendere dal macroscopico all'individuale, scardinando il concetto che il crimine sia un atto solo «malvagio», rendendo noto che esso può avere un connotato patologico.


Inghilterra, Bristol, 1835 in compagnia J.C. Pritchard



Con un lavoro del 1835 (*“Trattato sull’insanità ed altri disturbi che affliggono la mente”*) Prichard diede una prima definizione di ciò che intendeva con *“insanità morale”*: *“follia consistente nella morbosa perversione dei sentimenti naturali, dell’affettività, del temperamento, delle inclinazioni, dei presidi morali, degli impulsi naturali, senza apprezzabili disordini o deficienze negli interessi, nella comprensione o nella ragione, ed in particolare senza allucinazioni o illusioni”*.

Assegnò alla patologia così disegnata alcuni gradi di severità, in ordine crescente, tutti collocati in seno alla più ampia dimensione della *“patomania”* o *“parapatia”*, seguendo l’orma didascalica di Pinel.

Ciò ebbe una iniziale non trascurabile conseguenza sul piano della valutazione della sanità di mente nelle aule giudiziarie dell’Inghilterra del tempo. Nel 1842, infatti, Prichard - pervaso come era nelle sue convinzioni – rilasciò *“Sulle differenti forme di insanità, in relazione alla giurisprudenza, ad uso delle persone cui è richiesto parere circa la salute mentale”*.



The McNaughton Rules



McNaughton Rule (1843)


To establish a defense on the grounds of insanity, it must be clearly proven that, at the time of committing the act, the party accused was labouring under such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing; or if he did know it, that he did not know what he was doing was wrong...

Sentenza Cass. Pen. 9136 / 2005 : la psicopatia entra nel novero giudiziario ma anche nelle R.E.M.S. e nei Tribunali di Sorveglianza

Già ampiamente studiata (anche alla Università di Heidelberg, quella di Jaspers e di Schneider, quella del «carcere per studenti svogliati» !) trova cronologicamente una sua piena dignità con Hervey Cleckley nel 1941, con la pubblicazione de « The Mask of Sanity» e, da lì, nei lavori contemporanei di Robert Hare e nella sua «Psychopathy Check List Revised, validata in Italia propria dall'Arma dei Carabinieri.




L'inconscio e La terza ferita narcisistica dell'umanità



James Braid



E. Bleuler



Sigmund Freud




B. Pappenheim



E. Volweiler



Infatti,...alla Salpetrière...a fine '800



J.Martin Charcot

L'ipnosi

L'inglese James **Braid** nel 1841 iniziò alcuni studi sull'ipnotismo, determinando che lo stato ipnotico poteva effettivamente essere indotto da una fissità prolungata in una certa percentuale di soggetti predisposti. Fino al 1859, gli studi di **Braid** non interessarono molto, quando Paul **Broca**, il neurologo che studiò l'afasia, tenne una lezione all'Accademia Medica di Parigi sull'uso del sonno ipnotico per operare chirurgicamente. Tra i presenti vi era un medico, poi divenuto assai celebre : Jean Martin **Charcot** (1825-1893). **Charcot** lavorava proprio allo Salpetriere, in particolare sulla isteria, sugli stati melanconici e monomaniaci. Si interessò quindi anche all'ipnotismo (sua è la suddivisione in catalessi, letargia e sonnambulismo) provvedendo anche a dimostrazioni delle capacità curative dell'ipnosi sulla isteria.

Orbene, dopo alcune scaramucce accademiche con il collega Hippolyte **Bernheim** (1840-1919) sulla prevalenza della suggestione sull'ipnotismo, l'idea che pervase quegli studiosi fu che effettivamente esisteva una *attività psichica indipendente* dalla coscienza. **Lombroso** ne rimase assai colpito, in particolare per l'autonomia della psiche rispetto la coscienza. Tra gli allievi di **Charcot** alla Salpetriere in quegli anni vi era un giovane austriaco : Sigmund **Freud** il quale proprio da quelle esperienze iniziò a studiare in modo concreto la psiche. Scoprirà così *l'inconscio*. Freud e Lombroso non si frequentarono a lungo (**Lombroso** frequentò invece C.G. **Jung**, collega di **Freud** a Vienna) Sull'ipnosi, **Freud** lavorò molto con Joseph **Breuer** (1842-1925) a Vienna, pervenendo alla trance, alla catalessi ed all'amnesia.

Se **Freud**, **Breuer** e **Charcot** avevano un interesse clinico per la ipnosi, **Lombroso**, da antropologo forense, cercò di valutare la sua applicabilità nel campo penale. Pubblicò nel 1882 «*Sull'azione del magnete e sulla trasposizione dei sensi nell'isterismo*» in cui illustrava alcuni esperimenti su un ragazzino tredicenne. Tuttavia, per ovvie ragioni di notorietà già dette, non si dilungò nell'uso del sonno ipnotico nelle investigazioni, liquidando la faccenda :

«L'applicazione dell'ipnotismo alla rivelazione dei delitti, apporterà ben poco, perché l'ipnotizzato è prima di tutto un bugiardo involontario ed incosciente. Quei pochi che leggono il pensiero del loro ipnotizzatore non fanno altro che accedere letteralmente ai suoi desideri; quindi chi fa la domanda suggerisce, involontariamente la risposta. Quelli (e sono i più) non giungono fino a leggere il pensiero, cercano in mille modi di indovinarlo, e rispondono con tutta sicurezza quello che credono possa piacere al loro momentaneo padrone psichico, e fingono di leggere, di vedere,rispondendo a casaccio e vanno fino alla truffa»".

Art. 188 C.P.P.

«Libertà Morale della persona nell'assunzione della prova»

Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti

Intanto, a Forlinpopoli...a tutta dopamina





P. Artusi



P. Mantegazza




Si affaccia la possibilità di ricorrere a terapie farmacologiche (agonisti GnRh, antipsicotici di III tipo, antidopaminergici ecc.ecc.).
 Terapie diffuse in altri paesi, in Italia non ancora pienamente regolamentati.
 Esperienze WOLF e WOLF II. **E' una importante questione etica**

OLANDA 1963 : L'ULTIMO CASTRATO



Jan Hanlo

La Scuola Classica : le *tariffe* ed i *binari*



F. Carrara

Il pensiero illuminista in generale, ed in particolare quello di **Beccaria** e **Bentham**, ponevano quindi l'uomo al centro delle proprie vicissitudini, accantonando la teoria fino ad allora prevalente di una cosmogonia divina che determinava l'agito dell'uomo. Era inevitabile che tali proposizioni divenissero di interesse anche per i teorici del diritto e della prevenzione e punizione del crimine.

La **scuola classica** si pone come *prosecuzione* della spinta postulata da **Beccaria**, centrata sull'uguaglianza ed sulla umanità, e si situa nell'ambiente morale del singolo individuo, rilevando come egli sia consapevole, razionale, dotato di «libero arbitrio», e giochi le sue condotte sul computo costi/benefici.

Il teorico più noto della **scuola classica** fu il lucchese Francesco **Carrara**, il cui pensiero, che influì sulla redazione del Codice Penale Zanardelli del 1889 e che ancora oggi influisce sulle politiche processualpenalistiche, porta a sottolineare che il crimine, che per i classici è commesso con consapevolezza morale, è di fatto una lesione della coesione sociale e che ad essa andrà riparato in base al *principio etico-retributivo* della pena.

In pratica, la s. classica propone un sistema punitivo, a regime ancor oggi, che è definito «**sistema tariffario**» e che presume una *proporzionalità* tra entità di azione retributiva della pena e lesione arrecata. Viene anche introdotto il pilastro concettuale del c.d. «**doppio binario**», cioè la protezione indiretta della società, successiva alla riparazione mediante pena.

Assieme a **Carrara**, importanti teorici della scuola classica furono Giovanni **Carmignani** (1768-1847), Pellegrino **Rossi** (1787-1848) ed Enrico **Pessina** (1828-1916).



F. Carrara



G. Carmignani



P. Rossi



E. Pessina

I fondamentali della Scuola Classica

- Ogni individuo compie le proprie scelte in modo *razionale*;
- Ognuno tende a perseguire i propri interessi e il *proprio piacere*
- Ogni individuo gode di determinati *diritti naturali*
- Gli stati esistono in base ad un *contratto sociale* stipulato tra governanti e governati
- Gli stati vengono creati dai cittadini per proteggere i *diritti naturali*
- Le leggi dello stato *devono specificare il procedimento da seguire* per determinare la colpevolezza e la punizione ad essa relativa
- Un crimine è un atto *contro* il contratto sociale
- *Retribuzione* della pena
- Tutti gli individui hanno gli *stessi diritti* e devono essere trattati equamente davanti alla legge

Sviluppi contemporanei della Scuola Classica

Concezione del criminale razionale

- Teoria della scelta razionale;
- Teoria delle opportunità criminali;
- Teoria delle attività di routine;
- Teoria degli stili di vita.

Iniziano a delinearsi le scienze della penalità


- Sanzione *diversa* da pena
- Funzione **utilitaristica** della pena (*ne peccetur*)
- Funzione **assoluta** della pena (retribuzione)
- Funzione **special-preventiva** (pena attagliata verso l'individuo)
- Funzione **emendante** e di **risocializzazione**

La teoria dell'emenda

Fare il Giudice non è cosa da poco, quanto ad applicazione della pena al reo.

Il Giudice, infatti : vive il reato del suo condannato, lo fa proprio, ne scruta le ragioni, ne patisce la colpa, la gravità e, attraverso la pena che irroga così a sé stesso, si emenda e si dà possibilità di rinascere.

La Scuola Positiva



E. Ferri

Contrapposto alla Scuola Classica, che confinava gli studi entro l'uomo morale, non fisico cioè, il movimento del **positivismo** poneva l'accento sulla dimensione sociale dell'uomo, sul progresso degli studi scientifici, sul riscontro fenomenologico, sulla indagine di laboratorio, sulla diaristica.

Deriva etimologicamente dal latino **positum**, participio passato neutro del verbo *ponere* tradotto come ciò che è posto, fondato, che ha le sue basi nella realtà dei fatti concreti.

La **Scuola Positiva** porterà interessanti novità nel panorama della criminologia ottocentesca, grazie anche al progresso delle scienze biologiche e all'avvento della psichiatria come scienza a sè.

Contemporanei di Lombroso furono Enrico **Ferri** (1856-1969) e Raffaele **Garofalo** (1851-1934), entrambi brillantissimi sociologi. A **Ferri** si devono più meriti. Analizzando più sociologicamente *il prima ed il dopo* del singolo reato, **Ferri** mise in evidenza (in «*Sociologia criminale*») alcune categorie di delinquenti : il delinquente *nato*, quello *pazzo*, *l'abituale*, *l'occasionale* ed il *passionale*. I suoi contributi confluirono nel Codice Rocco e sono ancora valenti. *L'abitualità*, la *professionalità*, la *tendenza*, sono concetti di giudizio odiernamente valutati. Ma a **Ferri** si deve anche l'ingresso nella scienza criminologica di un'altra novità : la *finalità rieducativa della pena*. Fino a quel periodo infatti la giustizia retributiva simboleggiava la *pena-espiazione* e si deve a lui l'introduzione della *pena-difesa*, intesa come funzione *specialpreventiva*.


Sempre a **Ferri**, che ne accennò nei suoi studi, si deve l'adozione di un'altra parola : **devianza**. Egli la prese in prestito da un grande pensatore e sociologo francese, Emile **Durkheim**, ma sostanzialmente **Ferri** fu il primo a confinare il crimine solo in quella parte di agito che contravviene alla norma e non il *mala in se*. Al napoletano **Garofalo** la criminologia deve riconoscere una attenzione speciale a quello che l'autore definì «*delitto naturale*», i cui beni giuridici sono indipendenti dal precetto penale – che varia col tempo – e che chiamano in causa l'altruismo, la pietà, l'umanità e la vita. Sono beni – un tempo protetti dalla spinta religiosa - che solo recentemente sono stati reintrodotti nei codici laici (ad esempio Legge Mancino)

Scuola Classica e Scuola Positiva – ma in particolare quest’ultima – influenzeranno molto il Codice Zanardelli di fine ‘800, ma soprattutto il codice Rocco del 1930.

In esso si delineano i tratti della effettività positiva del diritto corrente.

La pericolosità sociale, l’abitualità, la tendenza, il carattere, la recidiva, sono come detto qualificazioni della Scuola Positiva, affine più al soprapporre la sociologia e le scienze mediche al diritto che non la filosofia o la storia giuridica.

La Scuola Eclettica di Franz von Listz




- Misure di Sicurezza
- Misure special-preventive
- Confisca proventi illeciti, anche come misura di deterrenza (*funzione utilitaristica della legge*)



Al Capone

La Legge 36/1904, sugli alienati ed indecenti





G. Giolitti

«Comportamento scorretto, dà fastidio agli altri malati, è disubbidiente, insofferente alla disciplina, piange per un nonnulla, ha tendenza al furto E' assai difficile dare un giudizio esatto sullo stato delle sue facoltà psichiche poiché il paziente risponde difficilmente alle domande rivoltegli o meglio risponde solo a sproposito. Così al relatore non è riuscito che fargli dire altro che il suo nome e la sua età...non ubbidisce neanche ai comandi elementari...attenzione scarsissima. Il Prof. Mingazzini conosce il paziente e lo giudica un **pazzo morale**: ciò è confermato dall'anamnesi e dal contegno. Certo egli è un **deficiente grave** che manifesta spiccate tendenze antisociali: oggi è pericoloso a sé; potrà domani esserlo ad altri ! Si ritiene pertanto giustificato il suo **internamento in manicomio**, aggiungendovi a quanto già si è detto la mancanza assoluta di sentimenti affettivi e risultando egli nel suo complesso **affetto da una delle forme più gravi di deficienza, con tendenze impulsive, amorali**. Figlio di un alcoolista, **il suo cammino nella vita è nettamente tracciato**: dirà l'avvenire se e quanto possa migliorarlo l'educazione e se egli potrà un giorno essere restituito alla società, senza grave pericolo per questa.»

Il trattamento della «devianza», anche adolescenziale



E. Moniz



W. Freeman

Arriva la Terapia elettro-convulsivante



U. Cerletti




Per uso studio

Ora faremo davvero dei salti avanti ed indietro nel tempo,
spostandoci tra fatti ed accadimenti di differente segno.


Non potrebbe essere altrimenti :

parliamo di diritti dei bambini

Lissa - 1866



C. Pellion



Nave Affondatore

Ministro Coppino – Pubblica Istruzione



M. Coppino




Mary Ellen Wilson – New York 1874

Per uso studio
ASPCA®
American Society for Prevention of
Cruelty to Animals



New York 1875


New York Society for Prevention of
Cruelty to Children

Prima Guerra Mondiale 1914-1918



Dichiarazione di Ginevra del 1924


Il **primo strumento internazionale** in assoluto a tutela dei diritti dell'infanzia è stata la "**Convenzione sull'età minima**" adottata dalla **Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919**. A parte questa, la prima significativa attestazione dei diritti del bambino si ha con la Dichiarazione di Ginevra, o **Dichiarazione dei diritti del bambino**, adottata dalla Quinta Assemblea Generale della **Società delle Nazioni nel 1924**. La Dichiarazione di Ginevra consta di **cinque principi** ed ha un impianto sostanzialmente **assistenzialista**, teso ad affermare le **necessità materiali e affettive dei minori**.



Janusz Korczak e « Il diritto del bambino al rispetto»



J. Korczak




*“Dite: è faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete: perché bisogna mettersi
al loro livello, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.
Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.
È piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi
fino all’altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.
Per non ferirli.”*

JANUSZ KORCZAK

La Seconda Guerra Mondiale




Aktion T4 : la mostruosità umana




E. Lossa

Gli orfani e l'attaccamento



J. Bowlby



La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo



E. Roosevelt

Dichiarazione Onu diritti del fanciullo 1989



Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni e la nascita dell'**Organizzazione delle Nazioni Unite** e del Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), si fa strada il progetto di una **Carta sui diritti dei bambini** che integri la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con lo scopo di sottolinearne i bisogni specifici.

La stesura e l'approvazione della **Dichiarazione dei diritti del fanciullo** da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avviene all'unanimità e senza astensioni il **20 novembre 1959**.

Il documento si propone di mantenere i **medesimi intenti** previsti nella Dichiarazione di Ginevra, ma chiedendo agli Stati sia di riconoscere i principi contemplati nella dichiarazione sia di impegnarsi nella loro applicazione e diffusione.

Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli



Legge nr. 176 /1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

Nuovo diritto di famiglia

Diritto all'Ascolto

Diritti individuali e di opinione

Diritto all'informazione

Diritto ad una sana e regolare crescita

Diritto alla protezione

Diritto all'amore genitoriale

Protocolli opzionali alla CRC 1989

Protocollo opzionale sulla vendita, prostituzione e pornografia rappresentante bambini - Artt. 1 - 9

Art. 1

Gli Stati parti vietano la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, in conformità alle norme del presente Protocollo.

....

1° Congresso di Stoccolma 1996
2° Congresso di Yokohama – 2001
3° Congresso di Rio de Janeiro - 2008



Dal 1989 in poi in Italia sono stati promulgati diversi provvedimenti legislativi, in tema di protezione dei diritti dell'infanzia, che hanno ridisegnato i perimetri della prevenzione, contrasto ed assistenza. Infanzia, particolare vulnerabilità e violenza di genere spesso si fondono tematicamente tra loro nei testi anzidetti.

IL PROBLEMA ERMENEUTICO

- **Infanzia culturale (riti di passaggio)**
- **Infanzia come età evolutiva (psico-biologica)**
- **Infanzia socio-legale (regolata dalle norme)**

Fino agli anni '70 l'età del consenso, in molti paesi, era fissata a 12 anni; la maggiore età, in molti paesi è ancora oggi fissata a 21 anni ; in Olanda l'età del consenso è 16 anni, in Italia ; 14 anni o 16 anni; in Vaticano, fino a venti anni fa, era fissata a 12 anni.


Ora faremo nuovamente dei salti avanti ed indietro nel tempo,
spostandoci tra fatti ed accadimenti di differente segno.

Non potrebbe essere altrimenti :

parliamo di diritti di genere

Brutta storia nascere donna. *Foemina.*

Colpa di un Muller impaurito.





Tiziano Vecellio, Il ratto di Europa (1560-1562) Isabelle Stewart Gardner Museum, Boston




Gian Lorenzo Bernini, Il ratto di Proserpina (1621-1622)

Stuprum = onta, disonore, vergogna, non sinonimo di violenza carnale, ma qualunque rapporto sessuale al di fuori del matrimonio, consensuale, con donna nubile o vedova, che fosse anche **honestae et ingenua**.

A determinare la riprovazione, e quindi la punibilità del fatto era, in sostanza, la “qualità” della donna, che doveva essere non solo *honestae* (ossia vergine, se ancora nubile, e casta, se vedova), ma pure *ingenua*, ovvero di liberi natali.

Frate Cherubino




Per uso studio

- ✓ *Potestà correzionale*
- ✓ *Crimina carnis*
- ✓ *Ius corrigendi*
- ✓ *Rito inquisitorio*

Vis Grata Puellae



P. Farinacci




Per uso studio

Nel Medioevo la donna stuprata veniva punita, per «corruzione», se non aveva gridato abbastanza forte durante l'aggressione.

Insomma, uno stupro, se fosse avvenuto in aperta campagna, non avrebbe mai potuto essere denunciato con qualche speranza per la vittima di esser creduta.





Artt. 390-392 Codice Zanardelli


Con l'entrata in vigore del Codice Zanardelli, il confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di abuso dei mezzi di correzione si fa più sfumato: lo spartiacque viene visto nell'*animus corrigendi*.

L'essenza dei reati a sfondo sessuale – affermava Francesco Carrara – risiede nel dissenso del soggetto passivo e «*il giure penale col divieto di tali violenze, o vere o presunte, niente altro protegge che il diritto dell'individuo*». L'illustre esponente della Scuola classica concludeva, pertanto, che si trattava di «delitti contro la persona», facendoli rientrare nella classe dei “Delitti che offendono la persona senza toglierle la vita” e qualificandoli in particolare come *Delitti coi quali si offende la pudicizia individuale* (Programma, 1868 - §.1478-1557).


Art. 331 Codice Zanardelli

Il codice Zanardelli avrebbe però disciplinato la violenza carnale nel Libro II al Titolo VIII, *Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, e in particolare al Capo I, tra i cosiddetti reati d'incontinenza, insieme ai reati di corruzione di minorenni e oltraggio al pudore, disponendo: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni».

Codice Zanardelli



Art. 571 «Chiunque **abusa** dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a **otto anni**» **Art. 575** «Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad **anni ventuno**»



Per uso studio

O. Baccaredda









Per uso studio

- ✓ *Non distogliere la donna dalla sua «missione»*
- ✓ *Incapacità sul controllo di passioni ed istinti*
- ✓ *Fragilitas foeminina*
- ✓ *Codice penale portoghese 1861 : essere femmina costituisce circostanza attenuante, al pari della minorità psichica*
- ✓ *G. Carmignani : non è imbecillità d'intelletto, bensì incompleto controllo*
- ✓ *Art. 131 codice civile Regno d'Italia, 1865 : società matrimoniale*

Benedetto Fera (1913) e la Scuola Positiva

- ✓ *«La donna e la sua imputabilità in relazione alla sua fisiologia e patologia del suo apparato genitale»*
- ✓ *Donne = bambini*
- ✓ *Pietro Pagani (nel «Minorenne»)*
- ✓ *Frattura tra ambito civilistico e penalistico*








La Legge nr.1176 del 1919

Ettore Sacchi, deputato del Regno, fece approvare la legge che da lui prese il nome con cui veniva abolita la autorizzazione maritale e consentite alla donne le cariche pubbliche e la iscrizione agli ordini professionali



La Corte di Cassazione, nel 1954, quindi dopo sei anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e dell'art. 29, continuava a riconoscere il "diritto di correzione" del marito, esprimendo una posizione contraria solo nel 1956. (sentenza del 22 febbraio 1956)

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 32843 del 2009) ha ribadito: «non si picchi la moglie per farne una brava massaia» in quanto «picchiare la propria moglie, o convivente, per educarla a diventare una brava donna di casa, esperta nella "gestione" domestica, è un delitto che non consente alcuno sconto di pena, non potendosi invocare le circostanze attenuanti di aver agito così per finalità "educative"».

La persona ed i suoi diritti



F. Viola



Delitto del Circeo

Il movimento femminista : il matrimonio riparatore ed il delitto d'onore





**Art. 519 Codice Penale «Violenza Carnale»
ABROGATO dalla Legge nr. 66/1996**

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

- 1) *non ha compiuto gli anni quattordici;*
- 2) *non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;*
- 3) *è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;*
- 4) *è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*



**Art. 544 C.P. «Causa speciale di estinzione del reato»
Abrogato dalla legge nr. 442/1981**

Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contraiga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 587 C.P. «Omicidio e lesione personale a causa di onore»

Abrogato dalla legge nr. 442/1981

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo.

Fino agli anni '90, la tutela familiare era ricompresa in modo indiretto: molto ampia era la discrezionalità nell'osservazione «quantitativa» dell'illecito e non nella sua natura. L'abuso dei mezzi di correzione, ad esempio, interveniva per via della «intensità» e non della «fattispecie». Secondo il brocardo «*natura contra copiam*» l'abuso (fisico, psicologico, sessuale, economico) diveniva tale superati limiti oggettivi che palesavano in modo «pubblicamente evidente» la loro sussistenza.

Il bene giuridicamente protetto era, di fatto, l'integrità della famiglia, cioè l'evitare la disgregazione del nucleo familiare, piuttosto che la tutela della integrità del singolo suo componente. Peraltro, l'ambito di applicazione, per quanto riguarda le donne, ad esempio, era il domicilio familiare, inteso come «luogo di prestazione lavorativa gratuita» delle donne medesime. La definizione di minore d'età, ancora, rendeva insussistente nella pratica la sua tutela d'ufficio.

Legge 119/2012
 Legge 172/2012
 Legge 36/2009
 Legge 66/1996



THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL
 FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN



Legge 205/1993
 Carta di Malta
 DSM IV-DSM V
 Diritti Civili

BENI GIURIDICI CONTEMPORANEI, ATTUALMENTE PROTETTI IN TEMA DI GENERE E SESSUALITA', MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE PROVE NEL PROCESSO, NUOVE NORME AUTOROLOGICHE

NUOVI BENI GIURIDICI MINORILI

1. **Diritto ad una regolare e sana crescita** : incide su ipotesi incriminatrici quali: *violenza assistita* (572 cp ultimo comma), *atti sessuali con minorenni* (art. 609 quater), *maltrattamenti verso familiari e conviventi* (art. 572), *atti persecutori* (art. 612 bis), *violenza sessuale* (art. 609 bis) ;
2. **Diritto ad un Ascolto Protetto** (c.d. **audizione protetta**) : incide sulle modalità di acquisizione e di contraddittorio in dibattimento della prova dichiarativa del minore (art. 351 1 ter cpp, 90 quater cpp) ;
3. **Diritto al futuro** : individua come vittime speciali gli orfani di crimini domestici, privati del proprio futuro per la morte/reclusione dei caregivers, talchè lo Stato provvede a loro
4. **Diritto all'orientamento sessuale ed al transgenderismo** : incide con la prescrivibilità pediatrica della *triptorelina* per interrompere sviluppo puberale ;
5. **Diritto alla non-punibilità minorile** : consiste nella individuazione della *irrelevanza del fatto* e del *perdono giudiziale*

NUOVI BENI GIURIDICI MINORILI

6. **Prostituzione minorile come nuova forma di schiavitù** : con la Legge 269/98 la prostituzione minorile non è più considerata una ipotesi aggravata della Legge 75/57 (Legge Merlin) ma una *nuova forma di riduzione in schiavitù* di un individuo (art. 600 bis)
7. **Pornografia minorile come forma di schiavitù** : parimenti, la pornografia minorile non è più ipotesi delittuosa di *scritti o disegni osceni* (artt. 528 e 529 CP, bene giuridico tutelato è la pubblica morale) ma veicolo probatorio che alimenta la prostituzione minorile, fuori dai casi di violenza sessuale
8. **Tutela dal bullismo e cyberbullismo** : quali forme vicarie di violenza e maltrattamento. Poiché, tipicamente, avvengono ad opera di coetanei, viene esclusa (in linea generale) la pretesa penale ma introdotta una nuova forma di intervento
9. **Turismo sessuale con minori** : tutela l'infanzia mondiale. E' un riconoscimento importante del valore globale della infanzia che agisce sull'autore che abbia commessi i fatti anche all'estero

NUOVI BENI GIURIDICI DI GENERE

1. **Libertà di autodeterminazione** : sostituisce il bene giuridico della *morale pubblica* nei reati sessuali. A seguito del riconoscimento della **libertà individuale** oltre che della **integrità fisica** come oggetto di lesione principale, sono state incluse fattispecie prima non ricomprese. Ad esempio l'abbraccio, un bacio su una guancia, una pacca sul sedere o una mano sul seno.
2. **Libertà di scelta** : viene tutelata attraverso due istituti. Quello della **violenza privata** (art. 612) e quello degli **atti persecutori** (art. 612 bis). Per quest'ultimo sono individuati specifici beni giuridici : **diritto alla quotidianità, diritto alla incolumità, diritto alla qualità di vita**.
3. **Diritto alla dignità** : i *maltrattamenti verso familiari e conviventi* (prima «in famiglia») ricomprendono come fattispecie astratte anche la lesione psicologica **mediante aggressione alla dignità** o mediante la privazione di assistenza.

NUOVI STRUMENTI GIURIDICI GENERALI

1. **Condizione di «particolare vulnerabilità»** : introdotta nel 2016 (D.Leg. 212/2015) estende il concetto di «**testimonianza emotiva**» oltre ai soggetti minorenni anche a coloro che per «*età, condizioni psichiche individuali, tipo di reato, comportamento del reo, caratteristiche dei legami col reo*» possano incorrere in difficoltà esistenziali e testimoniali. **Attenzione** : non è una norma «buonista». E' una norma a protezione dell'intero momento penale.
2. **Diritto alla assistenza** : le vittime di reati relazionali o sessuali hanno il gratuito patrocinio, il diritto alla informazione, il diritto alla assistenza della rete pubblica e del Terzo Settore
3. **Diritto alla competenza** : le parti offese dai reati menzionati hanno diritto a essere supportate da professionalità competenti per materia
4. **Riti alternativi per rei** : il reo, anche se non ancora condannato, può accedere a specifici programmi trattamentali in qualunque momento del processo

NUOVI STRUMENTI AUTOROLOGICI

1. **Istigazione a pratiche di pedofilia (sic!) e pornografia minorile** : art. 414 bis cp. Interviene sul **disimpegno morale** del potenziale autore di reati sessuali su minori. Tratta la *induzione*, non la *istigazione*.
2. **Associazione a delinquere per finalità sessuali o pornografiche**: l'art. 416 Cp (associazione a delinquere) punisce coloro i quali, almeno in tre, si associno, pur senza ancora averli compiuti, per commettere un numero indefinito di reati-fine. Si deve individuare : lo stabile rapporto, gli idonei strumenti, la ripartizione di compiti. E' diverso dal **concorso nel reato**.
3. **Adescamento on line (c.d. grooming)** : quello previsto dall'art. 609 undecies è un reato c.d. *di pericolo*, non di evento. Non occorre che sia stato commesso il reato. Si tratta di atti prodromici e strumentali all'abuso. E' molto mal descritto ed introduce nuove terminologie di difficile ermeneutica (*lusinghe, carpire la fiducia, ecc.ecc*).


NUOVI STRUMENTI AUTOROLOGICI

4. Valutazione della pericolosità del reo : nel maggio 2018 il CSM ha introdotto, con delibera nr. 28, la **valutazione della pericolosità dell'indagato nei c.d. reati relazionali**. Essa si attua mediante alcuni strumenti, in uso alle Forze di Polizia, che hanno i requisiti tecnici per entrare nel novero degli «elementi di prova», disciplinati dagli art. 187 cpp (oggetto della prova) e dell'art. 357 cpp (documentazione della attività della Polizia Giudiziaria)

FOCUS : Stupefacenti e crimini sessuali



F. Hoffman



A Hoffman

Pervitin e Captagon



Acido gamma-idrossibutirrolattone



L'Olocausto e le vite spezzate



B. Mendelsohn

Nasce la **vittimologia** come scienza che studia la persona offesa da un male ingiusto.

L'atteggiamento reo-centrico si sposta verso la diade penale con H.von Hentig e N. Bertham, poi Fattah e tanti altri.

Gli scopi della Vittimologia

Gli scopi della vittimologia :

- Diagnostici e supportivi : rispetto alla persona
- Preventivi e categoriali : rispetto al reato
- riparativi e ristorativi : rispetto al danno ed alla persona

Negli anni '50 con la nascita della criminologia reo-centrica si era trascurata la funzione vittimologica, in realtà già arcaicamente considerata (nei codici arabi, ad esempio, la pena di morte può essere sospesa dalla grazia dei familiari della vittima, negli Stati Uniti possono partecipare all'esecuzione del reo i familiari della vittima)

La più recente vittimologia e la diade

- Condizioni di particolare vulnerabilità
- Orfani di crimini domestici
- Mediazione penale, Giustizia Riparativa e Conferenze riparative
- Audizioni protette
- Iter victimae
- Modello circolare di vittimizzazione

Grazie per l'attenzione.

Col. Giorgio Stefano Manzi
gsmanzi@yahoo.it
giorgio.manzi@carabinieri.it
334.8293946